

# Le opere di urbanizzazione a scomputo: perché farle ora

*Avv. Andrea Morchetti*

*Area Legale Contratti Lavoro*

*Webinar, 11 novembre 2020*

**Assimpredil Ance**

# LE FASI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO



# Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120

## Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

### TITOLO I - Capo I

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

**Art. 1.** Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia**

**Art. 2.** Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sopra soglia**

**Art. 2-bis.** *Raggruppamenti temporanei di imprese*

**Art. 2-ter.** *Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*

**Art. 3.** Verifiche antimafia e protocolli di legalità

**Art. 4.** *Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali*

**Art. 4-bis.** *Ulteriori misure in tema di contratti pubblici*

**Art. 5.** *Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica*

**Art. 6.** Collegio consultivo tecnico

**Art. 7.** *Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*

**Art. 8.** *Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*

**Art. 8bis.** *Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60*

**Art. 9.** *Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*

# FINALITA' dell'intervento normativo



## velocizzare l'affidamento dei contratti pubblici



al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento della pandemia

# Artt. 1 e 2

## LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO


### Art. 1

Opere di urbanizzazione primaria non funzionali e secondaria  
«sotto soglia»

### Art. 2

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
«sopra soglia»

# Opere di urbanizzazione primaria funzionali e «sotto soglia»



Esecuzione diretta ex art. 36, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016

Modalità di affidamento **non derogata**  
dal D.L. Semplificazioni

### **Art. 36, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016**

Nel caso di **opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, **funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis**, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

### **Art. 16, co. 2-bis D.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia)**


Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, **l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria** di cui al comma 7, **di importo inferiore alla soglia** di cui all'articolo 28, co. 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016), **funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire** e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

## Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia**

## Art. 2

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sopra soglia**



Le norme si applicano se l'atto di indizione della procedura di gara all'aggiudicazione è adottato **entro il 31 dicembre 2021**

# ATTO DI INDIZIONE



**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**




**LETTERA DI INVITO**



**BANDO DI GARA**

## Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli  
investimenti pubblici durante il periodo  
emergenziale in relazione all'aggiudicazione  
dei  
**contratti pubblici sotto soglia**




Opere di urbanizzazione primaria  
non funzionali e secondaria  
«sotto soglia»

L'art. 1 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020:


- **DEROGA** (temporaneamente) alle procedure previste dagli artt. 36, co. 2 e 157, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **NON deroga** ai principi sanciti dall'art. 36, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia:
  - economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità;
  - sostenibilità energetica e ambientale;
  - concorrenza e parità di trattamento dei concorrenti;
  - rotazione degli inviti e degli affidamenti.

# DUE MODALITA'



A.

Affidamento  
diretto



B.

Procedura  
negoziata  
senza bando

**A.**

# **Affidamento diretto**

14

## Art. 1

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 (...), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, **qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (...), l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento** (...) Il mancato rispetto dei termini (...), la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. (...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori (...)** **di importo inferiore a 150.000 euro** (...) ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro.

b) (...) la pubblicazione (*n.d.r.: dell'avviso relativo ai risultati della procedura di affidamento*) non è obbligatoria per gli affidamenti fino a € 40.000 (...).

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...).

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** (...) salvo che (...) ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica (...). Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

## Sotto soglia - fino ad € 150.000

IMPORTO	PROCEDURA	TEMPI	ROTAZIONE	CRITERI AGGIUDICAZIONE	GARANZIA PROVVISORIA
Fino ad € 150.000	<p><b>Affidamento diretto</b></p> <p>anche senza previa <b>consultazione</b> di 2 o più O.E. (ex <u>art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016</u>)</p>	2 mesi	<p><b>degli affidamenti</b> (principio derogabile se la scelta è assistita da un'idonea motivazione)</p> <p>+ tramite ricorso a indagini di mercato o elenchi di operatori</p>	<b>Diretto «puro»</b>	<b>Non richiesta</b> , salvo particolari esigenze indicate dalla S.A.

## Sotto soglia - fino ad € 150.000

**Fino ad € 150.000** la stazione appaltante procede quindi:

- con affidamento diretto;
- nel rispetto:
  - I. del principio di rotazione degli affidamenti (art. 36, co. 1 D.Lgs. 50/2016 → come visto, NON derogato dal D.L. 76/2020), nonché
  - II. delle *best practice* del settore che richiedono alle stazioni appaltanti di acquisire informazioni, dati, documenti e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici;
- aggiudicando il contratto o, comunque, individuando l'esecutore entro 2 mesi dalla data di avvio del procedimento;
- pubblicando l'avviso di aggiudicazione per gli appalti superiori ad € 40.000.

**B.**

# **Procedura negoziata senza bando**

18

## Art. 1.

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 (...), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro **atto di avvio del procedimento** equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021** (...) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a **quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b**). Il mancato rispetto dei termini (...), la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. (...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

b) **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, (...) nel rispetto di un criterio di **rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di una **diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (...). **Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (...) nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

3. (...) Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), **le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.** Nel caso di aggiudicazione con il criterio del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti procedono all'**esclusione automatica** dalla gara (...), anche qualora il numero delle **offerte ammesse** sia **pari o superiore a cinque**.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** (...) salvo che (...) ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica (...). Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

19

## Sotto soglia - sopra € 150.000 e fino alla soglia comunitaria

IMPORTO	PROCEDURA	TEMPI	ROTAZIONE	CRITERI AGGIUDICAZIONE	GARANZIA PROVVISORIA
Da € 150.000 e fino alla soglia comunitaria	Negoziata senza bando (ex art. 63, D. Lgs. 50/2016)	4 mesi	degli inviti  <b>NB:</b> tenendo conto della <u>diversa dislocazione territoriale</u> degli O.E.	- OEPV - <b>Prezzo più basso</b> A discrezione della S.A. → è fatto comunque salvo il criterio dell' <u>OEPV</u> nei casi di cui all'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 (es.: contratti ad alta intensità di manodopera) → nel caso di <u>prezzo più basso</u> si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale qualora le offerte ammesse siano almeno 5.	<b>Non richiesta</b> , salvo particolari esigenze indicate dalla S.A.



- oltre € 150.000 e fino a € 350.000: invito di **almeno 5 operatori economici**
- oltre € 350.000 e fino a € 1.000.000: invito di **almeno 10 operatori economici**
- oltre € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria: invito di **almeno 15 operatori economici**

20

## Sotto soglia - sopra € 150.000 e fino alla soglia comunitaria

**Oltre € 150.000 e fino alla soglia comunitaria** la stazione appaltante procede:

- con procedura negoziata senza bando;
- nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- aggiudicando il contratto o, comunque, individuando il contraente entro 4 mesi dalla data di avvio del procedimento;
- dando avviso sul proprio sito internet dell'avvio della procedura negoziata;
- pubblicando l'avviso di aggiudicazione e l'elenco degli invitati.

In sintesi ...  
**L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede**

IMPORTO	PROCEDURA	TEMPI	ROTAZIONE	CRITERI AGGIUDICAZIONE	GARANZIA
<b>Fino ad € 150.000</b>  (co. 2, lett. a)	<b>Affidamento Diretto</b> anche senza previa <b>consultazione</b> di 2 o più O.E.  (co. 2, lett. a)	<b>2 mesi</b>  (co. 1)	<b>degli affidamenti</b>	<b>Diretto «puro»</b> , massimo ribasso	<b>Non richiesta</b> , salvo particolari esigenze  (co. 4)
<b>Da € 150.000 e fino alla soglia comunitaria *</b>  (co. 2, lett. b)	<b>Negoziata senza bando</b>  (co. 2, lett. b)	<b>4 mesi</b>  (co. 1)	<b>degli inviti</b>  (co. 3)	<b>Offerta economicamente più vantaggiosa / prezzo più basso</b>  (co. 3)	<b>Non richiesta</b> , salvo particolari esigenze  (co. 4)

## Modalità di affidamento opere di urbanizzazione primaria non funzionali e secondaria «sotto soglia»

Cosa cambia quindi rispetto alla disciplina previgente?


	0 - € 40.000	€ 40.000 – € 150.000	€ 150.000 – € 350.000	€ 350.000 – € 1.000.000	€ 1.000.000 – Soglia comunitaria
<b>Codice Contratti</b>  a seguito della L. 55/2019 (in vigore dal 18/6/2019) *	<b>Affidamento diretto</b>  anche senza previa <b>consultazione</b> di 2 o più O.E.	<b>Affidamento diretto</b>  previa <b>valutazione</b> di 3 preventivi	<b>Procedura negoziata</b>  10 operatori	<b>Procedura negoziata</b>  15 operatori	<b>Procedura aperta</b>
<b>D.L. 76/2020</b> (dal 17/7/2020)  <b>conv. In L. 120/2020 *</b> (15/9/2020)	<b>Affidamento diretto</b>  anche senza previa <b>consultazione</b> di 2 o più O.E		<b>Procedura negoziata</b>  5 operatori	<b>Procedura negoziata</b>  10 operatori	<b>Procedura negoziata</b>  15 operatori

# FOCUS

- opere sotto soglia -



Publicità e  
trasparenza



Obbligatorietà delle  
procedure di gara previste  
dal D.L. Semplificazioni

## Pubblicità e trasparenza

## D.L. Semplificazioni

### Obblighi di pubblicazione nelle procedure di affidamento diretto

#### Parere MIT n. 746/2020

#### **QUESITO:**

Il D.L. 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1: “L'**avviso sui risultati della procedura di affidamento**, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.” Considerato che la medesima legge ha aumentato la soglia dell'affidamento diretto a euro 75.000 (*rectius*: 150.000), la norma citata deve interpretarsi nel senso che è **obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto** per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro (*rectius*: 150.000) ? Nel caso di risposta affermativa, quali contenuti deve avere detto avviso? **E' sufficiente pubblicare la determina di aggiudicazione?**

#### **RISPOSTA:**

Con riferimento a quanto richiesto si ritiene che la risposta alla prima domanda sia **affermativa**. Quanto ai contenuti di detto avviso, si rappresenta che lo stesso potrà essere sostituito dalla determina (*n.d.r.*: o altro atto di indizione della procedura) in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: **l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali**, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l'indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

D.L. Semplificazioni  
Pubblicazione sul sito internet di avviso per avvio procedura  
negoziata senza bando.

Parere MIT n. 729/2020

**QUESITO:**

La legge di conversione del decreto semplificazioni all'art. 1, prevede l'**avviso per avvio di procedura negoziata senza bando**. **Sostituisce gli obblighi di pubblicità e trasparenza?** Si è del parere che, tale avviso, **non debba essere una manifestazione di interesse** poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosità connessa al dover gestire la moltitudine di O.E. manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un **semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa** nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

**RISPOSTA:**

Si ritiene che si tratti di un **avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa**. Si specifica che restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

**Obbligatorietà delle  
procedure di gara previste  
dal D.L. Semplificazioni**

## Obbligatorietà procedure di gara ex D.L. Semplificazioni

Parere MIT n. 735/2020

### QUESITO:


A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere: a) **se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative**, residuando in quest'ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte); b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

### RISPOSTA:

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il **decreto semplificazioni**, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'**applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2** del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016.** Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, **si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie**, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. **Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto** e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell'art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2

## **Art. 2**

Procedure per l'incentivazione degli  
investimenti pubblici in relazione  
all'aggiudicazione dei  
**contratti pubblici sopra soglia**



# Opere di urbanizzazione primaria e secondaria «sopra soglia»

# PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



**I.**

Opere non  
caratterizzate da  
estrema urgenza  
(ordinarie)

**II.**

Opere  
emergenziali

I.

Opere non caratterizzate da  
estrema urgenza  
(ordinarie)

## Art. 2

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID- 19, **si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo** qualora la determina a contrarre o altro **atto di avvio del procedimento** equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

# I. OPERE NON CARATTERIZZATE DA ESTREMA URGENZA

TIPOLOGIA DI OPERE	SETTORI	PROCEDURE	TEMPI
Non caratterizzate da estrema urgenza (ordinarie)	A. Ordinari	a) Procedure: aperta / ristretta (artt. 60/61, D. Lgs. 50/2016) b) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62, D. Lgs. 50/2016) c) Dialogo competitivo (art. 64, D. Lgs. 50/2016)	<b>6 mesi</b> , dall'atto di avvio del procedimento
	B. Speciali	Procedure aperte, ristrette o negoziate previa indizione della gara (artt. 123 e 124, D. Lgs. 50/2016)	<b>6 mesi</b> , dall'atto di avvio del procedimento

# I. OPERE NON CARATTERIZZATE DA ESTREMA URGENZA

## A. Settori ordinari

a. **Procedura aperta / ristretta** (art. 60 / art. 61 D. Lgs. 50/2016) – tutti gli O.E. possono partecipare

b. **Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62, D. Lgs. 50/2016)

previa motivazione della sussistenza dei presupposti di legge (in tale caso, **solo** gli operatori invitati possono presentare un'offerta in seguito alla valutazione delle informazioni fornite - l'offerta costituisce la base per la successiva negoziazione. *Per limitare il numero di operatori da invitare, la stazione appaltante può utilizzare il meccanismo della cd "forcella"; in tal caso, il numero minimo degli invitati non può essere inferiore a 3).*

c. **Dialogo competitivo** (art. 64, D. Lgs. 50/2016)

previa motivazione della sussistenza dei presupposti di legge (in tale caso, **qualsiasi** operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando o a un avviso di indizione di gara. *Per limitare il numero di operatori da invitare, la stazione appaltante può utilizzare il meccanismo della cd "forcella"; in tal caso, il numero minimo degli invitati non può essere inferiore a 3).*

**Per tutte le procedure si possono applicare i termini ridotti previsti dal Codice in caso d'urgenza.**

*La riduzione dei termini prescinde quindi dall'esistenza di un'urgenza: è  
DEROGA GENERALE*

# I. OPERE NON CARATTERIZZATE DA ESTREMA URGENZA

## B. Settori speciali

**Procedure aperte, ristrette o negoziate previa indizione della gara**

(artt. 123 e 124, D. Lgs. 50/2016)

**Per tutte le procedure si possono applicare i termini ridotti previsti dal Codice in caso d'urgenza.**

*La riduzione dei termini prescinde quindi dall'esistenza di un'urgenza: è  
DEROGA GENERALE*

**II.**

# Opere emergenziali

## Art. 2

1. (...) si applicano le **procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo** qualora la determina a contrarre o altro **atto di avvio del procedimento** equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento** per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori (...) nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie (*n.d.r.: comunitarie*), la **procedura negoziata di cui all'articolo 63** del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione**, nella misura strettamente necessaria quando, **per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi**, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, **giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica**, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016- 2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché **per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, e per i contratti relativi o collegati ad essi, (...) le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, (...) nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, **operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, (...), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei **principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 (n.d.r.: del Codice)** e delle disposizioni in materia di **subappalto**.

## II. OPERE EMERGENZIALI

TIPOLOGIA DI OPERE	SETTORI	PROCEDURE	TEMPI
Caratterizzate da estrema urgenza derivante dagli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19 o dalle misure adottate per farvi fronte	Ordinari	Procedura negoziata senza bando (art. 63, D. Lgs. 50/2016)	<b>6 mesi</b> , dall'atto di avvio del procedimento
	Speciali	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 125, D. Lgs. 50/2016)	<b>6 mesi</b> , dall'atto di avvio del procedimento

## II. OPERE EMERGENZIALI

### A. Settori ordinari

**Procedura negoziata senza bando** (art. 63 D. Lgs. 50/2016), con invito di 5 operatori economici, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, pur abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

**Previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione**


### B. Settori speciali

**Procedura negoziata senza previa indizione di gara** (art. 125, D. Lgs. 50/2016)

## II. OPERE EMERGENZIALI (nei settori «strategici»)

oltre ai casi di cui al comma 3 (estrema urgenza derivante dal COVID-19)

nei settori dell'**edilizia scolastica**, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica delle infrastrutture e per la sicurezza pubblica, dei **trasporti e delle infrastrutture stradali**, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e **idriche**, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi (co. 4)...




le stazioni appaltanti operano **IN DEROGA** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

- **il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;**
- **nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;**
- **dei principi di cui agli articoli 30 (principi generali), 34 (criteri ambientali minimi) e 42 (conflitto di interessi) del D. Lgs. n. 50/2016;**
- **delle disposizioni in materia di subappalto.**

NON RIUSCITA PERO' CHIARO QUALI SIANO GLI EFFETTIVI MARGINI DI CUI GODONO LE STAZIONI APPALTANTI → è presumibile che si incontreranno difficoltà nell'individuare la normativa a cui riferirsi → attività di interpretazione per nulla agevole

# FOCUS


- opere sopra e sotto soglia -



**Il mancato rispetto dei termini può essere valutato** ai fini della responsabilità erariale del RUP e, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, e qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.


## Responsabilità erariale:

- RUP
- Operatori economici



COSA DICE LA GIURISPRUDENZA ?

45




## Corte di Cassazione, sentenza n. 13245 del 16 maggio 2019

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'Amministrazione al di fuori degli schemi del Regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, **è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo tale titolo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.** Infatti, il punto centrale per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato o un Ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato cui siano erogati fondi pubblici per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente pubblico e di tale danno deve rispondere davanti al Giudice contabile. Tali principi sono stati già enunciati dalla Corte di Cassazione nelle Sentenze n. 20434/09 e n. 1774/13, ove espressamente viene precisato che tra “la Pubblica Amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio.


**Art. 3**  
Verifiche antimafia e protocolli di legalità

**ATTENZIONE !**



Le verifiche antimafia rimangono comunque a carico della pubblica amministrazione competente

**Fino al 31 dicembre 2021 per le verifiche antimafia viene previsto il rilascio della *informativa liberatoria provvisoria***



### ***RATIO***

- Potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia
- Conferire efficacia e celerità alle procedure di affidamento delle opere pubbliche
- Rilanciare il sistema economico-produttivo

## COME OPERA L'INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA.....?

E' possibile procedere alla stipulazione dei contratti **previa consultazione:**

- della Banca dati nazionale unica (BDNA);
- della documentazione antimafia;
- di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche qualora l'accertamento riguardi un soggetto non censito.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di **stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti** relativi alle opere da realizzare sotto **condizione risolutiva**, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi **entro 60 giorni**

... in seguito a queste verifiche è rilasciata **immediatamente** l'informativa liberatoria provvisoria

## COSA SUCCEDDE SE DALLE VERIFICHE SUCCESSIVE SI ACCERTANTO CAUSE INTERDITTIVE .....



La stazione appaltante **RECEDE** dal contratto

E' comunque fatto salvo:

- il pagamento del valore delle sole opere già eseguite;
- il rimborso delle spese sostenute.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e dall'art. 32, co. 10, del D.L. n. 90/2014



Il **RECESSO POTRA' ESSERE EVITATO** quando:

- l'opera è in corso di ultimazione;
- vi è l'urgente necessità di terminare il contratto e il Prefetto disponga il ricorso alle misure del commissariamento straordinario o dell'affiancamento dell'impresa, dandone comunicazione al Presidente dell'ANAC.

## Modifica a regime del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011 – art. 83-bis)



- **PROTOCOLLI DI LEGALITA'**: il Ministero dell'Interno può sottoscrivere (anche con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o con le imprese di rilevanza strategica o con le organizzazioni sindacali) protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, prevedendo, tra le altre cose, modalità di rilascio della documentazione antimafia, anche su richiesta di soggetti privati.
- **ISCRIZIONE WHITE LIST e Anagrafe antimafia degli esecutori**: ha valore di informazione antimafia.
- Le S.A. prevedono nei bandi/avvisi/lettere d'invito che il mancato rispetto dei Protocolli di legalità costituisce **causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto**.


## **Art. 6**

### Collegio consultivo tecnico

**N.B.** sono abrogate le disposizioni del D.L. Sblocca-cantieri n. 32/2019


# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per le opere di valore **superiore alla soglia comunitaria** è obbligatorio, presso ogni stazione appaltante, costituire un **collegio consultivo tecnico**, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione stessa.




Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la **rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche** di ogni natura suscettibili di insorgere **nel corso dell'esecuzione**.

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO



**FASE ANTECEDENTE  
ALL'ESECUZIONE**



**FASE ESECUTIVA**

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

## - fase antecedente all'esecuzione -


La stazione appaltante, tramite il RUP, ha la **facoltà di costituire il comitato consultivo tecnico** composto da 3 o 5 componenti per risolvere:

- problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito;
- nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

In tale ipotesi, 2 componenti sono nominati dalla S.A. ed 1 componente è nominato dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle Città Metropolitane per le opere interesse locale

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

- fase esecutiva -



**Fino al 31 dicembre 2021**

Per le opere **sopra-soglia**:

- è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data;
- per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

Per le opere **sotto-soglia**: la nomina di un collegio consultivo tecnico è facoltativa.

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: COMPOSIZIONE E NOMINA

## COMPOSIZIONE

Il collegio consultivo tecnico è formato, **a scelta della stazione appaltante**, da **3 o 5 componenti** (in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste), **dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata** alla tipologia dell'opera, tra **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici**, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno 10 anni nel settore di riferimento.

## NOMINA

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di **comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.**

Il collegio consultivo tecnico si intende **costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.**

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

## IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: DETERMINAZIONI

- Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura di **lodo contrattuale** (art. 808-ter c.p.c.), **salva diversa e motivata volontà** delle parti manifestata in forma scritta;
- le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono **adottate entro il termine di quindici giorni** decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione;
- le decisioni sono assunte **a maggioranza**;
- l'**osservanza** delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di **esclusione della responsabilità** del soggetto agente **per danno erariale**, salvo il dolo.

## D.L. Semplificazioni Collegio consultivo tecnico

### Parere MIT n. 718/2020

#### **QUESITO:**

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia **da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.**

#### **RISPOSTA:**

L'art. 6 del d.l. 76/2020 ha introdotto l'obbligo di nominare un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. **Si ritiene che occorra far riferimento non all'importo a base d'asta bensì al valore stimato dell'appalto.** Ai fini della risoluzione del presente quesito giova, quindi, chiarire la differenza tra valore stimato degli appalti e importo a base d'asta. L'espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto" di cui all'art. 35, comma 4 del Codice si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell'importo a base d'asta (che a sua volta si compone dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso e dell'importo a base d'asta non soggetto a ribasso). Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l'eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. Pertanto, alla luce di quanto chiarito, la risposta all'odierno quesito è negativa, in quanto l'importo di aggiudicazione non incide sull'applicazione della norma.

## ***Area Legale Contratti Lavoro***

***11 novembre 2020***

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo di singole fattispecie né un parere legale. Il contenuto è basato sulla normativa e gli atti vigenti alla data di predisposizione.

61